

DETERMINA A CONTRARRE
(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., dei lavori di rifacimento del ponte alla pk 140+228 lungo la S.P. ex S.S. n. 35 'dei Giovi' - 'Milano-Meda', in corrispondenza di via San Benedetto in comune di Cesano Maderno (Ponte San Benedetto)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PREMESSO CHE

- a) il rifacimento del ponte alla pk 140+228 lungo la S.P. ex S.S. n. 35 'dei Giovi' - 'Milano-Meda', in corrispondenza di via San Benedetto in comune di Cesano Maderno (di seguito "**Ponte**", "**Opera**" o "**Intervento**") rientra tra le opere del progetto definitivo dell'autostrada Pedemontana Lombarda, di cui la società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ("**APL**") è concessionaria e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ("**CAL**") è soggetto concedente, sulla base della Convenzione Unica sottoscritta in data 1° agosto 2007;
- b) al fine di addivenire alla realizzazione dell'Opera in fase anticipata rispetto alla realizzazione dell'intera autostrada Pedemontana Lombarda, in maniera da risolvere una notevole criticità strutturale ad oggi esistente sulla rete stradale, in data 23 luglio 2019 è stata stipulata tra Regione Lombardia, Provincia di Monza e della Brianza, CAL e APL una Convenzione, con la quale è stata individuata in CAL, in qualità di soggetto concedente dell'Autostrada Pedemontana Lombarda, la stazione appaltante per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'Opera, sulla base del progetto definitivo redatto da APL;
- c) in data 18 ottobre 2019 CAL ha approvato il progetto definitivo dell'Opera, redatto da APL;
- d) in data 30 aprile 2020 CAL ha approvato il progetto esecutivo dell'Opera;
- e) a seguito di espletamento di procedura ad evidenza pubblica avente a base di gara il progetto esecutivo di cui alla precedente premessa d), in data 1° luglio 2021 CAL ha sottoscritto con un appaltatore il contratto di appalto per i "Lavori di rifacimento del Ponte San Benedetto di Cesano Maderno, alla pk 140+228 della S.P. ex S.S. n. 35 'dei Giovi' - 'Milano-Meda' - Lotto 1";
- f) successivamente, in data 6 ottobre 2021 CAL ha determinato di avvalersi della clausola risolutiva espressa del contratto, per fatto dovuto esclusivamente all'appaltatore;

- g) le circostanze descritte, impreviste e imprevedibili, in nessun modo imputabili alla Stazione Appaltante, unitamente alla condizione di criticità strutturale del Ponte, hanno determinato la necessità per CAL di indire una nuova procedura di affidamento per l'esecuzione dei lavori di rifacimento del Ponte, basata su un progetto esecutivo ottimizzato rispetto a quello originariamente approvato da CAL in data 30 aprile 2020, di cui alla precedente premessa d). Il progetto esecutivo aggiornato è stato redatto per consentire un tempo di esecuzione dei lavori più breve, recuperando così i ritardi maturati in conseguenza della risoluzione del contratto, sopra richiamata;
- h) il progetto esecutivo aggiornato dell'Intervento è stato redatto da CAL, validato con atto del Responsabile Unico del Procedimento in data 17 febbraio 2022 e approvato dalla Stazione Appaltante, con atto del 18 febbraio 2022;

PREMESSO ALTRESÍ CHE

- i) l'affidamento in questione ha ad oggetto i soli lavori di realizzazione dell'**Intervento**, il cui CPV più corrispondente è 45221111-3 "*lavori di costruzione di ponti stradali*";
- j) l'appalto in oggetto è privo di carattere transfrontaliero, in considerazione: *i)* della tipologia di lavori, afferenti alla realizzazione di una opera civile che non presenta particolare carattere di complessità e destinato ad avere un impatto sulla viabilità a livello esclusivamente locale; *ii)* del fatto che per l'esecuzione dei lavori non è richiesto il possesso di requisiti tecnici particolari o difficilmente riscontrabili sul mercato nazionale; *iii)* del luogo di esecuzione dell'appalto (comune di Cesano Maderno, sito in provincia di Monza Brianza);

DATO ATTO ALTRESÍ CHE

- k) l'importo complessivo stimato dell'appalto è pari ad **Euro 591.153,45 (cinquecentonovantunomilacentocinquante/45)**, di cui **Euro 72.976,01 (settantaduemilanovecentosettantasei/01)** a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e di cui **Euro 111.135,54 (centoundicimilacentotrentacinque/54)** per costi della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, oltre IVA nelle misure di legge;
- l) l'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad **Euro 518.177,44 (cinquecentodiciottomilacentosettantasette/44)**.

Si riepilogano nella tabella che segue i sopra indicati importi:

Importo per i lavori (base d'asta) (Euro)	Oneri per la sicurezza (Euro)	Importo complessivo stimato (Euro)
518.177,44	72.976,01	591.153,45

RICHIAMATI

- m) il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche il “Codice”) come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, e s.m.i.;
- n) l’art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai “*Principi per l’aggiudicazione*”;
- o) l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina “*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*” e le Linee Guida n. 3 in tema di “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” approvate dall’ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
- p) l’art. 1, comma 1 del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale “*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, [...] l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di [...] quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto*”;
- q) l’art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale “*Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di*

ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: [...] b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento [...] contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati";

- r) l'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 che richiama, per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il rispetto, tra gli altri, dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza, nonché di rotazione;
- s) l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale "Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque";
- t) l'art. 97, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale "Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter";

- u) l'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, a norma del quale “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”;
- v) l'art. 26, comma 8 del Codice nella parte in cui prevede che il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara;
- w) l'art. 84, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale “[...] i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 83, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC”;
- x) l'art. 36, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito con L. n. 55/2019, secondo cui “Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”;
- y) l'art. 216, comma 27-octies, D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui “Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione [...]”;
- z) le Linee Guida n. 4/2016 adottate in attuazione del previgente art. 36, comma 7, del D.Lgs.

n. 50/2016, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” aggiornate da ultimo con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 e il documento pubblicato sul sito internet dell’ANAC in data 7 agosto 2020, recante “*Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione*”, dove, con riferimento alle procedure negoziate ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, si afferma che “rimangono applicabili [...] le Linee Guida n. 4, che, in coerenza con i principi richiamati dal comma 1 dell’art. 36 del Codice, compiutamente disciplinano tutta la sequenza procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori economici da invitare (svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi) alla stipulazione del contratto”;

- aa)** il punto 3.6 delle Linee Guida ANAC n. 4, ai sensi del quale “*Si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante [...] nella stessa categoria di opere [...]*”;
- bb)** i punti 5.1.3 e 5.1.11 delle Linee Guida ANAC n. 4 ai sensi dei quali “*Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell’adozione della determina a contrarre o dell’atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento*” e “*Gli elenchi di operatori economici vigenti possono continuare ad essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, purché compatibili con il Codice dei contratti pubblici e con le presenti linee guida, provvedendo nel caso alle opportune revisioni*”;
- cc)** l’art. 37, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 a norma del quale “*per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate nel periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38*”;
- dd)** l’art. 216, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale “*Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*”;

- ee) l'art. 31.3 del Regolamento per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture rev 2 (di seguito il "**Regolamento**") approvato nel Consiglio di Amministrazione di **CAL** in data 9 maggio 2017 ed entrato in vigore in data 20 maggio 2017 che disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base al quale *"In caso di sopravvenute modifiche alla normativa comunitaria e nazionale e a decreti/Linee Guida ANAC in materia di contratti pubblici, le disposizioni del presente Regolamento non più conformi alla predetta nuova normativa verranno automaticamente sostituite da quest'ultima. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, ogni variazione alla normativa/disciplina di riferimento in materia, cui il presente Regolamento fa rinvio, comporterà l'automatico adattamento dello stesso"*;
- ff) l'art. 105, comma 1, secondo e il terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016, come modificati dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente al subappalto, prevede che: *"A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo"*;
- gg) il successivo comma 2 dell'art.105 del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dall'art. 49, comma 2, lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede che: *"Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229."*;

CONSIDERATO CHE

hh) in base al progetto esecutivo, le lavorazioni relative all'appalto in oggetto sono le seguenti:

lavorazioni	categoria	Qualificazione obbligatoria (si/no)	classifica	Importo (in Euro)	%
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	OG3	si	III	591.153,45	100,00

- ii) il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020;
- jj) il Responsabile Unico del Procedimento, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 di cui alla precedente lett. bb), ha determinato di procedere all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in epigrafe tramite consultazione dell'Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel gestita da ARIA S.p.A. (di seguito, l'**"Elenco Fornitori Telematico"**), considerato che: i) l'Elenco Fornitori Telematico consente un'agevole selezione degli operatori economici qualificati per l'esecuzione di lavori ed in possesso della SOA richiesta per la procedura in epigrafe, come indicate alla precedente lett. hh) (cfr. All. 2) e, peraltro, ii) dato che la procedura in oggetto verrà gestita telematicamente tramite la suddetta Piattaforma Sintel, non vengono richiesti ulteriori adempimenti formali agli operatori economici in quanto già iscritti nell'Elenco Fornitori Telematico;
- kk) nell'ambito degli operatori economici iscritti alla Piattaforma Sintel ed in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la procedura in oggetto, il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato le imprese cui richiedere un'offerta anche in conformità al "criterio di diversa dislocazione territoriale" richiamato dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, selezionando in particolare n. 3 (tre) operatori aventi sede nella Provincia di Bergamo e restanti n. 2 (due) operatori aventi sede in Province del Centro-Nord, considerato anche il luogo di esecuzione dei lavori, localizzati in un Comune della Provincia di Monza Brianza, e il perdurare del contesto emergenziale legato alla pandemia da Covid-19, che rende tuttora difficoltosi gli spostamenti di ampio raggio;
- ll) sulla base dei criteri sopra indicati, il Responsabile Unico del Procedimento ha pertanto stabilito di richiedere un'offerta ai seguenti operatori economici:
1. IMPRESA BACCHI, C.F. e P.IVA 04365350158, con sede in San Donato Milanese (MI);
 2. BERGAMELLI SRL, C.F. e P.IVA 00487540163, con sede in Albino (BG);
 3. L'OROBICA S.R.L., C.F. e P.IVA 00382810166, con sede in Bergamo (BG);

4. PREVE COSTRUZIONI SPA, C.F. e P.IVA 00185120045, con sede in Roccavione (CN);

5. SUARDI SPA, C.F. e P.IVA 03231070164, con sede in Predore (BG);

mm) con riferimento agli operatori economici di cui alla precedente lett. ll), gli operatori economici PREVE COSTRUZIONI SPA e SUARDI SPA risultano già invitati per l'ultimo affidamento di lavori avente la medesima categoria prevalente; al riguardo il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che tali operatori risultano idonei a fornire le prestazioni richieste, dal momento che hanno al proprio attivo realizzazioni recenti per opere analoghe a quelle in oggetto, e garantiscono affidabilità e solidità patrimoniale, come si ricava dai bilanci depositati e dall'inclusione nella classifica delle maggiori imprese italiane di costruzioni, redatta da soggetti indipendenti;

nn) i lavori avranno una durata pari a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori;

oo) in considerazione delle precedenti lett. ff) e gg), il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di ammettere il subappalto nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, *i)* considerata la delicatezza dell'opera infrastrutturale che rende opportuna, tra i lavori da realizzare, l'esecuzione delle opere strutturali del nuovo manufatto (che corrispondono al 70% della categoria OG3) da parte dell'operatore prescelto, in quanto caratterizzata da una pluralità di fasi costruttive che richiedono particolare cura esecutiva al fine di garantire la prestazionalità dell'opera finita, e tenuto conto che *i)* la totalità dei lavori è ascrivibile per intero alla categoria OG3, *ii)* vi è l'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, *iii)* sussiste la necessità di garantire la conduzione unitaria e coordinata del cantiere, nel rispetto delle tempistiche previste dal cronoprogramma dei lavori;

pp) in considerazione della rilevanza dei lavori, necessari per risolvere una notevole criticità strutturale ad oggi esistente sulla rete stradale, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere la garanzia provvisoria in relazione all'appalto in oggetto in misura pari all'1% dell'importo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020;

DATO ATTO CHE

qq) la procedura di affidamento dei lavori in epigrafe integra, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, l'ipotesi di affidamento con procedura negoziata previa

individuazione di 5 operatori economici cui richiedere un'offerta mediante consultazione dell'Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel;

VISTI

- rr) la Delibera del Consiglio di Amministrazione di **CAL** dell'11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato, il dott. Gianantonio Arnoldi;
- ss) l'atto del 3 febbraio 2022 (prot. CAL-U-2022-00110), con cui l'ing. Paolo Riccardo Morlacchi è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;
- tt) la Richiesta di Attivazione inviata dal RUP all'Ufficio Gare e Contratti;

DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di esperire una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'affidamento dei lavori in oggetto, previa consultazione degli operatori economici di cui alla precedente lett. ll);
- 2) di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di invitare alla procedura negoziata di cui al precedente punto 1 i seguenti operatori economici individuati mediante consultazione dell'Elenco Fornitori Telematico disponibile sulla Piattaforma Sintel, secondo i criteri indicati alla precedente lett. kk):
 - 1. IMPRESA BACCHI, C.F. e P.IVA 04365350158, con sede in San Donato Milanese (MI);
 - 2. BERGAMELLI SRL, C.F. e P.IVA 00487540163, con sede in Albino (BG);
 - 3. L'OROBICA S.R.L., C.F. e P.IVA 00382810166, con sede in Bergamo (BG);
 - 4. PREVE COSTRUZIONI SPA, C.F. e P.IVA 00185120045, con sede in Roccavione (CN);
 - 5. SUARDI SPA, C.F. e P.IVA 03231070164, con sede in Predore (BG);
- 3) di stabilire che:
 - i) l'importo complessivo dell'appalto è pari ad **Euro 591.153,45 (cinquecentonovantunomilacentocinquante/45)**, di cui **Euro 72.976,01 (settantaduemilanovecentosettantasei/01) a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**, e di cui **Euro 111.135,54 (centoundicimilacentotrentacinque/54) per costi della manodopera** ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016, oltre IVA nelle misure di legge;
 - ii) l'importo a base d'asta soggetto a ribasso è pari ad **Euro 518.177,44 (cinquecentodiciottomilacentosettantasette/44)**;

- 4) che l'aggiudicatario sarà individuato nel soggetto che offre il maggior ribasso percentuale rispetto alla base d'asta;
- 5) che ai sensi dell'art.105 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il subappalto non può superare la quota del 30% per le motivazioni alla precedente lett. oo);
- 6) di approvare lo Schema di Contratto allegato alla presente determina a disciplina del rapporto con l'appaltatore;
- 7) di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina.

Allegati:

1. Lettera di invito e relativi allegati;
2. Elenco degli operatori economici iscritti a Sintel e in possesso della SOA richiesta.

Milano, 11 marzo 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell'art. 6-*bis* della Legge n. 241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

L'Amministratore Delegato

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Paolo Riccardo Morlacchi)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l'affidamento oggetto della presente determina.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

Il Direttore dell'Area Amministrativa

(Ing. Giacomo Melis)

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Data di pubblicazione: 27 aprile 2022